

ALLEGATO "B" AL N.6071 DI REPERTORIO ED
AL N. 3609 DI RACCOLTA

STATUTO

“Consorzio di Tutela dell’ABBACCHIO ROMANO IGP”

Art.1 Costituzione e denominazione.

E’ costituito, ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del codice civile, nonché in attinenza a quanto previsto dalle disposizioni legislative nazionali vigenti, il Consorzio di tutela dell’Abbacchio Romano IGP, riservata agli agnelli nati, allevati e macellati nell’areale di produzione individuato nell’articolo 3 del disciplinare di produzione, che viene denominato:

“Consorzio di Tutela dell’ABBACCHIO ROMANO IGP”

Art. 2 Sede

Il Consorzio ha sede legale in Via Rodolfo Lanciani, n. 38 - 00162 - Roma.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà istituire, modificare indirizzo della sede legale o sopprimere sedi secondarie nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all’estero.

Art.3 Durata

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o scioglimento anticipato a termini di Statuto.

Art.4 Oggetto

Il Consorzio non persegue scopo di lucro.

Esso ha per oggetto lo svolgimento dell’attività più opportuna per:

- a) tutelare la produzione e la corretta commercializzazione del prodotto Abbacchio Romano, anche mediante l’apposizione del logo della I.G.P. così come previsto dal disciplinare di produzione;
- b) divulgare il consumo del prodotto Abbacchio Romano mediante tutte quelle iniziative, anche pubblicitarie o promozionali che saranno ritenute idonee per agevolarne il commercio sui mercati interni ed esteri;
- c) svolgere attiva azione allo scopo di favorire il costante miglioramento dei mezzi di produzione del prodotto Abbacchio Romano e il conseguente perfezionamento qualitativo della sua produzione, fornendo anche adeguata assistenza tecnica e organizzando adeguati corsi di formazione sia ai trasformatori che ai fornitori della materia prima, in ciò avvalendosi anche della collaborazione di Enti e di organismi del settore agricolo zootecnico o partecipandovi direttamente senza che ciò determini alcuna modifica del disciplinare di produzione;
- d) provvedere ad adottare misure regolamentari per la migliore presentazione dell’Abbacchio Romano in Italia e all’estero;
- e) stipulare, ove necessario, accordi con laboratori di analisi al fine di vigilare costantemente il livello qualitativo dell’Abbacchio Romano e la sua rispondenza agli *standard* previsti nel disciplinare di produzione, oltre a definire, ove necessario, parametri chimici, fisici, colorimetrici, microbiologici o di qualsiasi altro genere per la valutazione oggettiva delle caratteristiche del prodotto;
- f) definire proposte recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento

tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;

g) esercitare costante vigilanza sulla produzione e sul commercio del prodotto Abbacchio Romano e in particolare sull'uso della sua indicazione geografica protetta, del logo della denominazione e del contrassegno sulla carcassa, promuovendo per la tutela degli stessi tutte le azioni, anche legali, necessarie per impedire e reprimere abusi ed irregolarità; promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari da ogni abuso, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio della IGP, comportamenti vietati dalla legge; curare gli interessi generali della denominazione Abbacchio Romano IGP;

h) avanzare proposte di modifica del disciplinare della IGP Abbacchio Romano che saranno sottoposte per l'approvazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

i) potrebbe eventualmente provvedere alla apposizione del logo della denominazione Abbacchio Romano IGP;

j) collaborare con l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) nella verifica che la produzione del prodotto Abbacchio Romano, per la quale sia completata l'attività di controllo da parte dell'organismo di controllo autorizzato, risponda ai requisiti previsti dal disciplinare e alla vigilanza sui prodotti similari, commercializzati sia in Italia che all'estero che possono ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alla produzione del prodotto Abbacchio Romano;

k) partecipare ad Associazioni, Società ed Enti aventi scopi analoghi, similari e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali;

l) accedere ai benefici finanziari previsti da tutte le leggi e regolamenti nazionali e comunitari e farsi, esso stesso, promotore di tali iniziative;

m) svolgere compiti generali o specifici affidati allo stesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Ai soli fini di ottenere i propri scopi, il Consorzio potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari, immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi.

Per il raggiungimento degli scopi e la realizzazione delle attività consortili il Consorzio si adopererà, fra l'altro, per usufruire di tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali, tributarie, contributive e di qualsiasi natura di cui alla normativa nazionale, regionale e comunitaria, nonché nei provvedimenti di tempo in tempo vigenti.

Art.5 Soci

Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio tutti i soggetti appartenenti alla filiera del prodotto Abbacchio Romano IGP inseriti nel sistema di controllo previsto dall'Organismo di Controllo pubblico o privato e così identificati:

a) gli Allevatori, aventi l'allevamento ubicato all'interno della zona di produzione riportata nel disciplinare di produzione, immessi nel sistema di controllo, i cui agnelli siano destinati alla produzione di Abbacchio Romano IGP. Gli Allevatori, Soci delle cooperative produttrici di Abbacchio Romano IGP socie del Consorzio nella categoria degli Allevatori sono da queste

rappresentati. Gli Allevatori che sono Soci direttamente o Soci di cooperative, possono essere rappresentati da Associazioni, legalmente riconosciute, fra Allevatori, che dimostrino la commercializzazione dell'Abbacchio Romano IGP. Le aziende dovranno rilasciare all'Associazione specifica delega scritta di rappresentanza;

b) le strutture di macellazione ubicate all'interno della zona di produzione riportata nel disciplinare di produzione, immessi nel sistema di controllo;

c) i porzionatori ed elaboratori, immessi nel sistema di controllo.

Tutti i Soci devono dimostrare di avere la disponibilità e la commercializzazione del prodotto Abbacchio Romano IGP e di essere certificati e/o assoggettati a verifiche da parte dell'Organismo di controllo.

La domanda di ammissione a diventare Socio del Consorzio, previa immissione nel sistema di controllo, deve essere presentata per iscritto e rivolta al Consiglio di Amministrazione specificando la/le categorie di appartenenza.

La domanda di adesione deve contenere:

- nome e cognome o denominazione dei titolari o legali rappresentanti, luogo e data di nascita o data di costituzione, domicilio o sede, cittadinanza;

- la forma giuridica dell'azienda;

- documentazione che comprovi il possesso dei requisiti per l'ammissione.

Le modalità di ammissione prevedono anche la possibilità che un soggetto, appartenente alle categorie Allevatori e/o Macellatori, possa aderire in maniera associata ad uno o più soggetti, sempre appartenenti alla filiera, e li rappresenti nel Consorzio.

In questo caso deve essere presentata, all'atto della domanda, una delega notarile nella quale si specificano gli estremi dei singoli deleganti e le singole quantità di capi destinati a Abbacchio Romano IGP.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione.

La domanda, una volta accettata, diventa definitiva solo dopo il pagamento della quota sociale.

Qualora l'interessato, al quale il C.d.A. abbia richiesto di integrare la documentazione e/o di fornire ulteriori notizie, non ottemperi, la domanda sarà archiviata.

Contro l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di non ammissione a socio, la parte interessata può ricorrere entro trenta giorni al Collegio Arbitrale.

Art. 6 Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno l'obbligo di:

a) osservare lo Statuto e di attenersi alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) versare le quote contributive, associative e le penalità a norma del presente Statuto;

c) apporre su ogni capo di Abbacchio Romano, posto in commercio, il logo della denominazione del prodotto così come definito nel disciplinare di produzione;

d) consentire ogni forma di vigilanza come previsto dall'art. 14 della Legge 526/99 e dal D.M. 12 ottobre 2000 e seguenti, che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del rispetto e l'applicazione delle norme dello Statuto.

I Soci hanno diritto di:

- utilizzare, per il confezionamento dei prodotti, i contrassegni per la identificazione dell'Abbacchio Romano IGP così come definiti dal Dispositivo per il Controllo di Conformità della Denominazione Abbacchio Romano predisposto dall'Organismo di Controllo;
- partecipare alle assemblee, sia personalmente che per delega con diritto di voto sempre che in regola con il pagamento di tutti i contributi, quote e penalità dovuti al Consorzio;
- beneficiare dell'attività del Consorzio così come previsto dal presente atto.

Art.7 Recesso, Esclusione e Decadenza

Il Consorziato ha facoltà di recedere dal Consorzio in ogni momento, fermo restando l'obbligo di assolvere agli impegni pecuniari assunti durante l'esercizio finanziario in corso.

Il Consorziato deve comunicare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo di posta certificata (PEC) o per mezzo di indirizzo e-mail ordinario, la sua volontà di recedere.

La dichiarazione di recesso ha efficacia dallo scadere del 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata.

Il Consorziato che cessi l'attività si considera decaduto, fermo restando l'obbligo di versare al Consorzio quote e contributi in sospeso. Il Consorziato può essere escluso dal Consorzio per delibera del Consiglio quando:

a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o di Regolamenti e, segnatamente, quando con la sua condotta nello svolgimento dell'attività produttiva o commerciale che interessa gli scopi del Consorzio rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne danneggi l'opera. In particolare si considera pregiudizievole per il Consorzio il fatto che il Consorziato metta in commercio Abbacchio Romano che non abbia le caratteristiche stabilite per legge e previste nel disciplinare, che faccia un uso improprio della denominazione;

b) sia moroso per oltre 4 (quattro) mesi nel pagamento delle quote associative e di quant'altro a qualunque titolo deve al Consorzio;

c) abbia subito condanna definitiva per frode in commercio relativamente all'Abbacchio Romano IGP; il Consiglio di Amministrazione potrà altresì validamente deliberare l'esclusione del socio in caso di condanna anche non definitiva per grave frode in commercio, relativamente all'Abbacchio Romano IGP.

Contro la delibera di esclusione l'interessato può ricorrere a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al Collegio Arbitrale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esclusione. Il parere del Collegio Arbitrale è inappellabile, facendo sempre salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Consorziato receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte del Consorzio, non ha diritto alla restituzione né della quota associativa né dei versamenti effettuati a qualunque titolo. Il Consorziato, invece, ha l'obbligo di restituire i contrassegni per l'identificazione dell'Abbacchio Romano IGP e quanto altro eventualmente avuto in concessione dal Consorzio che ne è il proprietario.

Art.8 Patrimonio

Il Patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo consortile formato:

- a) dalle quote di ammissione dei Consorziati;
- b) dalle quote contributive straordinarie dei Consorziati;
- c) dai contributi in conto capitale di enti pubblici o privati;
- d) dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie che per acquisto o lasciti diventino di proprietà del Consorzio. Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono fare valere i loro crediti sul fondo medesimo.

Il Consorzio non potrà, inoltre, distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate.

Per le necessità di gestione si provvede:

- a) con le quote associative annuali o straordinarie, fissate dal Consiglio per ogni categoria di soci;
- b) con le quote contributive per la gestione delle attività di tutela, vigilanza, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi dell'Abbacchio Romano IGP. Tale contributi saranno determinati annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione in misura proporzionale alla quantità di prodotto certificato dall'Organismo di controllo per gli allevatori ed i macellatori Soci e non soci del Consorzio. Per la categoria dei Soci Allevatori i contributi verranno determinati in misura proporzionale alla numero di capi;
- c) con i proventi derivati da eventuali servizi resi ai consorziati;
- d) le penalità fissate per inadempienza ai patti consortili.

Articolo 9 Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo consta di due parti: del rendiconto della gestione e del rendiconto patrimoniale.

Art.10 Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale qualora previsto.

Art.11 Assemblea

L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea ordinaria:

- a) discute e approva il Bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio;
- b) discute e approva il Conto Preventivo predisposto dal Consiglio;
- c) discute e approva la Relazione del Consiglio e del Collegio Sindacale

sull'attività dell'esercizio trascorso;

d) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

e) delibera su ogni altro oggetto eventualmente sottoposto al suo esame dal Consiglio o dai Soci, nonché su ogni altro argomento interessi la gestione ordinaria del Consorzio.

L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche del presente Statuto. Le modifiche dello statuto devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

b) delibera sulle eventuali modifiche da apportare al disciplinare di produzione. Le modifiche al disciplinare di produzione devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

c) delibera sulla proroga, sullo scioglimento e sulla liquidazione del Consorzio, nominando e definendo i poteri dei liquidatori;

d) delibera sugli altri casi previsti dalla legge.

Art. 12 Convocazione della Assemblea

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso scritto inviato ai consorziati per lettera raccomandata o per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o per telegramma o per fax o per e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Questa può avere luogo presso la sede sociale del Consorzio o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare e dovrà indicare la data della eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art.13 Validità della Assemblea e maggioranze

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sia in prima sia in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello statuto, del disciplinare di produzione, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori, le stesse deliberazioni sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi.

Art.14 Verbale della Assemblea

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno i verbali sono redatti dal notaio scelto dal Presidente del Consorzio.

Art. 15 Intervento dei Soci in Assemblea

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i consorziati iscritti, nel libro soci, almeno 3 (tre) mesi prima di quello fissato per l'assemblea.

I soci che non intervengono possono delegare altri soci a rappresentarli in assemblea; un socio non può rappresentare per delega più di 5 (cinque) consorziati. La delega per essere valida deve risultare da un atto scritto e firmato dal legale rappresentante del consorzio stesso, o da persona all'uopo designata nella domanda presentata per l'ammissione al Consorzio e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea stessa, prima dell'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.16 Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da uno dei due vice presidenti, ovvero in caso di impedimento anche di questi da altra persona scelta tra i consorziati presenti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio e, qualora creda utile, due scrutatori.

Art.17 Espressione del voto

Ogni Socio ha diritto di voto. Il valore del voto, per le categorie di Allevatore e Macellatore è riferito alla classe di appartenenza stabilita sulla quantità di prodotto idoneo di ciascun socio, rispetto al totale della produzione certificata. Qualora il Socio svolga più attività produttive, che devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda di ammissione al Consorzio, il valore del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria di appartenenza, sempre che abbia provveduto a richiedere di associarsi ad ogni categoria e versato la rispettiva quota associativa.

Ad ogni socio spetta un voto.

Le classi di voto per gli Allevatori rapportate alla produzione di Abbacchio Romano IGP sono le seguenti:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| - 0 capi certificati | voti 0 |
| - da 1 a 100 capi certificati: | voti 1 |
| - da 101 a 200 capi certificati: | voti 2 |
| - da 201 a 300 capi certificati: | voti 3 |
| - da 301 a 400 capi certificati: | voti 4 |
| - da 401 a 500 capi certificati: | voti 5 |
| - oltre 501 capi certificati: | voti 6. |

Le classi di voto per i Mattatoi rapportate alla produzione di Abbacchio Romano IGP sono le seguenti:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| - da 0 a 5.000 capi certificati: | voti 1 |
| - da 5.001 a 10.000 capi certificati: | voti 2 |

- oltre 10.001 capi certificati:

voti 3

Art. 18 Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea, composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) scelti tra i consorziati in rappresentanza delle aziende.

I consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai soci rappresentanti degli allevatori sono riservati almeno due terzi dei posti (66% - sessantasei per cento). Il restante numero di posti (34% - trentaquattro per cento) sarà ripartito proporzionalmente tra i soci rappresentanti le categorie dei macellatori, porzionatori ed elaboratori.

Se nel corso dell'esercizio sociale venissero a mancare uno o più membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, gli altri, che devono in ogni caso rappresentare la maggioranza degli eletti, possono sostituirli con un rappresentante della stessa categoria. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede a ratificare il mandato fino alla scadenza del triennio in corso.

Qualora, durante il periodo di carica, il Consigliere proposto da una azienda associata ne perdesse la rappresentatività è da considerare decaduto. La stessa azienda entro 30 (trenta) giorni può proporre un nominativo al Consiglio per l'eventuale cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Il Consiglio, in ogni caso, esercita liberamente il proprio diritto di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede a ratificare il mandato fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 19 Riparto degli amministratori

Ai sensi dell'art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione, predisposte e presentate ai sensi del precedente art. 18, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

Art. 20 Emolumenti dei Consiglieri

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni.

Art.21 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno 4 (quattro) Consiglieri.

La convocazione sarà fatta con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. Essa dovrà essere spedita almeno 8 (otto) giorni prima

e, nei casi di urgenza, con telegramma o per fax o per e-mail o per mezzo PEC da inviare almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Consigliere. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

In Consiglio ogni membro ha un voto.

Sono valide le delibere votate con il consenso della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è considerata valida la delibera per la quale ha dato il voto favorevole chi presiede la riunione del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenze, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 22 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza alcuna eccezione e, particolarmente, sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi del Consorzio che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'assemblea, ed inoltre:

- a) delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) cura le esecuzioni delle deliberazioni assembleari;
- c) delibera sull'ammissione, il recesso dei Consorziati e sulla eventuale esclusione degli stessi;
- d) provvede alla gestione economica e finanziaria del Consorzio e redige i Bilanci consuntivo e preventivo;
- e) nomina ad ogni sua rinnovazione, tra i suoi membri, il Presidente ed i Vice Presidenti;
- f) determina l'ammontare delle quote di ammissione e contributive straordinarie, delle quote associative annuali e straordinarie, delle penalità;
- g) adotta provvedimenti disciplinari e sanzioni previsti e disciplinati dal D.Lgs. n. 297/2004 per violazioni degli obblighi dei consorziati;
- h) compie tutte le operazioni e gli atti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;
- i) delega con specifica delibera alcune delle sue competenze al Comitato di presidenza costituito nel rispetto dei criteri di rappresentatività di ciascuna categoria dei Soci;
- j) propone le eventuali modifiche al disciplinare di produzione dell'Abbacchio Romano da sottoporre all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- k) approva proposte e regolamenti di miglioramento qualitativo e strutturale della materia dell'Abbacchio Romano;
- l) segnala al MIPAAF l'Organismo di controllo per l'Abbacchio Romano IGP di cui all'art. 37 del Reg. CE 1151/2012 e art. 14 legge 526/99;
- m) predispose i Regolamenti di applicazione delle norme previste dal presente Statuto, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea generale dei Soci e preliminarmente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

n) delibera sulle azioni giudiziarie attive o passive, compera o vende immobili, delibera di operare con banche o altri istituti anche chiedendo fidi e rilasciando fidejussioni ed è solidalmente impegnato con il Presidente per i debiti assunti dal Consorzio.

Il Consiglio può comunque delegare, in quanto per legge delegabile, parte dei compiti sopra elencati al Presidente, ai Vice presidenti, ad uno o più Consiglieri.

Art. 23 Comitato di presidenza

Il Consiglio può nominare un Comitato di Presidenza che si compone del Presidente, dei due Vice Presidenti e di non più di altri due Consiglieri nel rispetto dei criteri di rappresentatività dei Soci.

Al Comitato di Presidenza spettano le competenze che gli verranno espressamente delegate dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del comitato è fatta dal Presidente anche a mezzo di telefax, di telegramma o mezzo PEC o e-mail almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessario la presenza della maggioranza degli amministratori che lo compongono.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità voti è preponderante il voto di chi presiede.

Per la gestione del Consorzio, il Comitato potrà valersi della collaborazione dei consulenti ritenuti di volta in volta necessari che potranno incidere o interferire con le attività gestionali.

Art. 24 Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio ad ogni suo rinnovo elegge tra i suoi membri un Presidente e, occorrendo, uno o due vice presidenti. I vice presidenti sostituiscono disgiuntamente il Presidente nei casi di sua assenza o di impedimento, in tutte le sue attribuzioni compreso l'uso della firma sociale.

Art. 25 Rappresentanza legale del Consorzio e firme

La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, disgiuntamente a chi ne fa le veci.

Il Presidente, su delibera del consiglio, può operare con le banche o altri istituti in rappresentanza del Consorzio e può aprire e chiudere conti correnti, chiedere fidi, rilasciare fideiussioni a nome del Consorzio.

Per queste operazioni il Consiglio risulta solidalmente responsabile con il Presidente.

Il consiglio potrà anche delegare, con apposita delibera, l'uso della firma sociale per determinate operazioni e con le limitazioni che crederà più opportune, ad uno o più consiglieri, tanto congiuntamente che separatamente e potrà, per la esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri e anche a terzi.

Art. 26 Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, e di due membri supplenti, iscritti al Registro dei revisori dei conti di cui al D.Lgs. n. 88/1992

e s.m.i. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello statuto e della normativa civilistica e fiscale.

Nel caso in cui i ricavi o il patrimonio netto del Consorzio sia inferiore ad 1 (uno) milione di euro, l'organo di controllo del Consorzio può essere composto da un Sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Collegio sindacale, qualora previsto, o il Sindaco unico:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili".

Art.27 Collegio Arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 28 Scioglimento o liquidazione

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, allo scioglimento del Consorzio, le norme di liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e le modalità della liquidazione, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizione di legge.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni di cui al Capo II del Titolo X del Codice Civile (da artt. 2602 a 2615-ter).

Firmati: Celletti Claudio, Lorenzo Mottura notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.
20 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI
UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI
DEL DECRETO 22.02.2007
MEDIANTE M.U.I.